SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 agosto 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Banca d'Italia:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lyudmyla Kolodina, di titolo professionale estero abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: regione Campania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Lyudmyla Kolodina, cittadina ucraina, nata a Zarojani-Chernivtsi il 25 ottobre 1959, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Ucraina, ai fini dell'accesso ed esercizio in Regione Campania della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, russo, ucraino e francese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 12 giugno 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento da effettuarsi presso la Regione Campania in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lyudmyla Kolodina, cittadina ucraina, nata a Zarojani-Chernivtsi il 25 ottobre 1959, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: Regione Campania nelle lingue italiano, russo, ucraino e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Lyudmyla Kolodina, cittadina ucraina, nata a Zarojani-Chernivtsi il 25 ottobre 1959, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Regione Campania.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano, russo, ucraino e francese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano. con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessata, che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra. avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica al Settore Sviluppo e Promozione Turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del Settore Sviluppo e Promozione - Assessorato Turismo della Regione Campania.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla Regione Campania (Assessorato al Turismo - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Servizio 03-Centro Direzionale V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, si rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione (art. 9 e 10 della legge Regionale n. 11/1986).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 11/1986 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

09A10349

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Luca Nicora, della formazione professionale estera abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig. Luca Nicora, cittadino italiano, nato a La Spezia il 14 febbraio 1966, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio, nell'ambito del territorio nazionale, della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: italiano, inglese e francese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 12 maggio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa in mancanza di adeguata certificazione attestante l'esperienza professionale maturata;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato, che consente l'applicazione di una misura compensativa in presenza di differenze tra la formazione richiesta in Italia e quella del richiedente; tale misura, da effettuarsi presso la Provincia di La Spezia, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Vista la nota del sig. Luca Nicora, pervenuta in data 14 luglio 2009, con la quale l'interessato ha scelto di effettuare il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Luca Nicora, cittadino italiano, nato a La Spezia il 14 febbraio 1966 è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: italiano, inglese e francese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 12, di cui in premessa, da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, il tirocinio può essere prolungato o ripetuto; qualora abbia, invece, esito positivo, la Provincia di La Spezia rilascerà all'interessato un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Luca Nicora, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale. Le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

LA TECNICA, L'ORGANIZZAZIONE TURISTICA, I TRASPORTI E LE COMUNICAZIONI.

L'accompagnatore turistico e l'attività professionale:

la definizione della figura professionale;

le diverse figure di accompagnatore;

le funzioni dell'accompagnatore turistico nel turismo "incoming" e "outgoing".

I compiti dell'accompagnatore turistico in relazione all'attuazione del programma di viaggio:

Prima della partenza:

Lettura e analisi del programma di viaggio, delle condizioni e delle norme che lo regolano;

Il controllo della documentazione costituente il dossier di viaggio;

L'itinerario e gli strumenti di lavoro;

I documenti per l'espatrio:

I mezzi di pagamento all'estero.

Alla partenza (pick-up) e durante il viaggio (sul mezzo e a terra):

L'incontro e la conoscenza con il gruppo: il discorso introduttivo;

Le pratiche d'imbarco e di sbarco - I controlli di polizia, sanitari e doganali;

La presentazione del viaggio;

Il voucher: definizione e utilizzo;

La sistemazione negli alberghi e ristoranti;

Le visite e le escursioni facoltative - Il tempo libero;

Il diario giornaliero delle spese e degli incassi - La gestione del fondo cassa;

Le emergenze e gli imprevisti.

A conclusione del viaggio:

La relazione finale all'agenzia di viaggio e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute;

L'emissione dei documenti fiscali necessari per regolarizzare il diritto ai compensi.

I rapporti con l'agenzia e/o tour operator::

I rapporti contrattuali con l'organizzatore del viaggio;

L'inquadramento fiscale e contabile: esercizio della professione abituale o occasionale;

Le Associazioni di categoria e le tariffe professionali;

La presentazione della documentazione finale a conclusione del viaggio.

L'attività turistica:

cenni sull'importanza del turismo dal punto di vista economico;

il turismo oggi: rapporti e sinergie con gli altri settori economici, aspetti sociali;

la domanda e l'offerta di beni e servizi in campo turistico;

i flussi turistici e le rilevazioni statistiche;

la centralità della figura dell'accompagnatore turistico nella valutazione delle caratteristiche e delle motivazioni dei viaggiatori e nella soddisfazione delle loro aspettative.
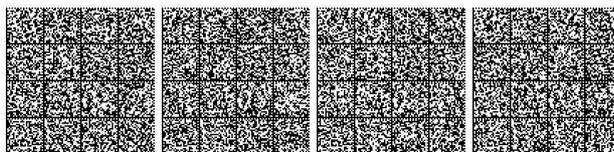
Nozioni di tecnica valutaria e doganale:

norme valutarie per i viaggi all'estero: il cambio e le modalità;

i documenti di identificazione del turista ;

i mezzi di pagamento in Italia e all'estero (i titoli di credito, disciplina delle girate, della intrasferibilità smarrimento, varie tipologie di assegno e di vaglia);

modalità doganali, nozioni sulle norme in materia di passaporti, visti consolari e disposizioni di Pubblica Sicurezza per l'espatrio, nonché il soggiorno di stranieri nel territorio italiano;

cenni di profilassi sanitaria per i viaggi all'estero con particolare riferimento a certificati e vaccinazioni;

le assicurazioni.

Le agenzie di viaggio e turismo:

il quadro normativo generale;

il contratto di viaggio: generalità;

il concetto di pacchetto turistico;

organizzazione e distribuzione del prodotto «viaggio»;

organizzazione e gestione di un'agenzia di viaggio;

le attività tipiche delle agenzie di viaggio.

I servizi ricettivi:

le strutture ricettive: i servizi alberghieri ed extralberghieri;

il contratto di albergo e la responsabilità dell'albergatore nei confronti del cliente;

i diversi tipi di prenotazione per i viaggiatori individuali ed in gruppo;

il contratto dell'allotment;

le catene alberghiere;

le funzioni dell'Accompagnatore nei rapporti con gli alberghi.

I servizi di trasporto ferroviario:

il trasporto ferroviario in Italia e il contratto di trasporto nazionale;

la rete Trenitalia e i principali collegamenti ferroviari internazionali;

la tipologia dei treni, i servizi, gli itinerari;

consultazione dell'orario ufficiale di Trenitalia;

varie tipologie di biglietti e le agevolazioni tariffarie;

il contratto di trasporto internazionale e cenni sui più noti accordi, regolamenti e tariffe internazionali;

le funzioni dell'accompagnatore turistico nell'uso dei servizi ferroviari.

I servizi di trasporto aereo:

il contratto aereo nazionale ed internazionale;

cenni sulle convenzioni di Varsavia e di Chicago;

cenni sulle organizzazioni internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization) e IATA;

norme di sicurezza in volo;

tipologia degli aeromobili in circolazione ed i sevizi di bordo;

gli aeroporti: le operazioni di imbarco e di sbarco;

norme relative ai bagagli;

le compagnie aeree;

i voli di linea e i voli charter;

consultazione degli opuscoli orari delle compagnie aeree;

le tariffe nazionali e internazionali;

il biglietto aereo e gli M.C.O.;

le funzioni dell'accompagnatore sull'aereo.

I servizi di trasporto marittimo:

le principali compagnie di navigazione italiane - le rotte percorse ed i servizi offerti;

la navigazione interna nei principali paesi europei;

gli opuscoli relativi ai servizi marittimi di linea;

le crociere;

le funzioni dell'accompagnatore sulla nave.

I servizi di trasporto su strada:

i servizi di linea;

i servizi di noleggio e di locazione;

le funzioni dell'accompagnatore sul pullman.

LA GEOGRAFIA TURISTICA:

nozioni fondamentali di geografia generale e descrittiva dell'Italia, dell'Europa e dei principali Paesi extraeuropei;

elementi costitutivi del patrimonio turistico di un Paese;

religione, folklore, usi e costumi;

regioni e luoghi di particolare interesse turistico;

interazioni tra il fenomeno turistico e clima, ambiente (naturale e sociale), vie di comunicazione;

consultazione ed uso (lettura, commento, interpretazione) di carte geografiche, turistiche e stradali, atlanti, piante), fusi orari, guide e riviste specializzate nel settore.

LA LEGISLAZIONE TURISTICA:

1. legge 29 marzo 2001, n. 135 "riforma della legislazione nazionale del turismo";

2. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 "Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico";

3. legge regionale della Liguria n. 44 del 23 dicembre 1999: "Norme per l'esercizio delle professioni turistiche";

4. legge regionale della Liguria 24 luglio 1997 n. 28 e s.m. "Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici";

5. legge regionale della I.iguria 9 gennaio 1995 n. 3: "Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti";

6. legge regionale della Liguria n. 14 del 10 agosto 2004: "Organizzazione turistica regionale, modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 e della legge regionale n. 11 aprile 1996 n. 17";

7. Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) e la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 di esecuzione;

8. Convenzione AIH-FUAAV del 1979;
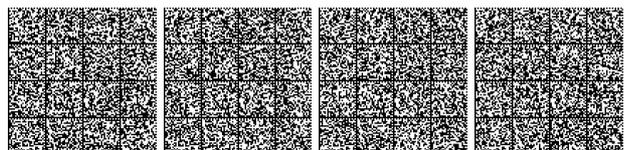
9. decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 - Attuazione della direttiva n. 30/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di uno o più professionisti, di seguito detto tutor, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico che curerà l'apprendimento da parte dello stesso delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il tutor responsabile comunicherà alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

La valutazione del tirocinio di adattamento avviene esclusivamente mediante visione, da parte della Provincia, della relazione finale trasmessa dal tutor.

A tale scopo il tutor trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività di accompagnatore turistico.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato e se la Provincia ne ravvisa la necessità, sostituendo il tutor .

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, verrà rilasciato al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione così come prevede la legge regionale.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

09A10350

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrea Fernández del Castillo, della formazione professionale estera abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Andrea Fernández del Castillo, cittadina spagnola, nata a Gijón il 14 maggio 1980, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale di «accompagnatore turistico» acquisita in Spagna, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: spagnolo e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 21 luglio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;
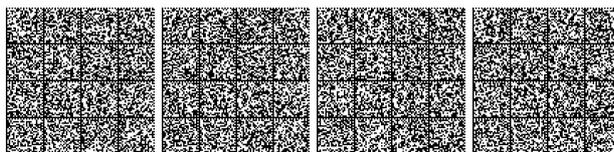
Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Andrea Fernández del Castillo, cittadina spagnola, nata a Gijón il 14 maggio 1980, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: spagnolo e italiano senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della documentata esperienza professionale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

09A10351

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Francesco Pineda, della formazione professionale estera abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza del sig. Francesco Pineda cittadino italiano, nato a Pantelleria il 13 gennaio 1968, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: inglese e tedesco;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 21 luglio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza applicare alcuna misura compensativa in quanto il sig. Pineda ha maturato congrua esperienza professionale nel paese di provenienza così come previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 206/2007;

Acquisito il parere dei rappresentanti di categoria agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Francesco Pineda cittadino italiano, nato a Pantelleria il 13 gennaio 1968, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: inglese e tedesco senza applicazione di alcuna misura compensativa in quanto il sig. Pineda ha maturato congrua esperienza professionale nel paese di provenienza così come previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 206/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

09A10352

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Julien Giovagnini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Julien Giovagnini, cittadino francese, ha chiesto il riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e segg. del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, sulla base dell'esperienza professionale decennale maturata in Francia dal 1999 al 2009, documentata in modo idoneo e corretto mediante Attestazione rilasciata in data 21 novembre 2008 dalla «Prefecture de Meurthe-et-Moselle - Direction de la Reglementation et des Libertes Publiques» (Francia), per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 18 giugno 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria FIEPET Confesercenti e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Julien Giovagnini, cittadino francese, nato a Sansepolcro (Arezzo) il 6 novembre 1950, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata e senza necessità di conseguire gli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989 concernente la disciplina della professione di agente di affari in mediazione, essendo già un professionista nello Stato membro di provenienza.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A10353

DECRETO 13 agosto 2009.

Nomina del collegio commissariale della «S.p.a. Maflow», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 30 luglio 2009, con il quale il Tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Maflow S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria (ora sviluppo economico) nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 38, comma 2 per la nomina di tre commissari straordinari in considerazione della rilevanza e complessità della procedura Maflow S.p.a. ;

Ritenuto pertanto di attribuire l'incarico di commissari straordinari ai signori avv. Stefano Coen, avv. Francesco Pensato, prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, già commissari giudiziali;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriàli di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società S.p.a. Maflow con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), sono nominati commissari straordinari l'avv. Stefano Coen, nato a Roma il 20 novembre 1953, l'avv. Francesco Pensato, nato a Casalpusterlengo (Lodi), il 17 febbraio 1942, il prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, nato a Lecce, il 20 gennaio 1958.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Trezzano sul Naviglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2009
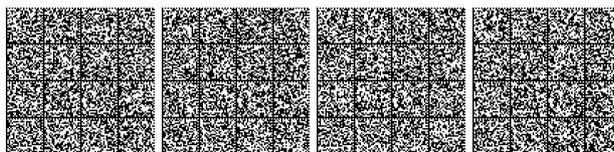
Il Ministro: SCAJOLA

09A10354

DECRETO 13 agosto 2009.

Nomina del collegio commissariale della «S.p.a. Maflow Polska SPZOO», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 30 luglio 2009, con il quale il tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Maflow Polska SPZOO;

Visto il proprio decreto in pari data del presente con cui vengono nominati i commissari straordinari nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Maflow;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari nella procedura di amministrazione straordinaria della società Maflow Polka SPZOO;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Maflow Polska SPZOO, con sede in Tichy Ulica Serdeczna 42 Polonia (Milano), sono nominati Commissari straordinari l'avv. Stefano Coen, nato a Roma il 20 novembre 1953, l'avv. Francesco Pensato, nato a Casalpusterlengo (Lodi), il 17 febbraio 1942, il prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, nato a Lecce, il 20 gennaio 1958.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Torino per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Trezzano sul Naviglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A10355

DECRETO 13 agosto 2009.

Nomina del collegio commissariale della «S.p.a. Vinyls Italia», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Venezia in data 7 agosto 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Vinyls Italia;

Visti gli articoli 38 e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere quindi alla nomina dell'organo commissariale nella procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa sopra citata;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissari straordinari al collegio dei professionisti già nominati commissari giudiziali;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Vinyls Italia sono nominati commissari straordinari l'ing. Francesco Appeddu nato a Ittireddu l'11 febbraio 1948; il prof. avv. Mauro Pizzigati nato a Livorno il 18 dicembre 1946; l'avv. Giorgio Simeone nato a Fiume il 22 marzo 1948.
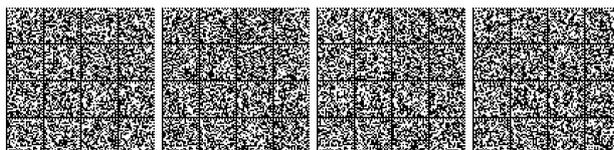
Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Venezia;

alla Camera di commercio di Venezia ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Venezia-Marghera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A10356

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanislawska Teresa Danuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Stanislawska Teresa Danuta nata a Trzebiatów (Polonia) il 14 aprile 1963, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «poloznej» rilasciato in Polonia dall'Istituto professionale di medicina la sezione di ostetricia a Bielsko-Biala nel 1986, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta dell'11 maggio 2006 che, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1992, n. 115 e dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di mesi dodici (30 *CFU)* o in una prova attitudinale nella seguenti discipline: farmacologia, ostetricia e ginecologia, igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, medicina legale e bioetica, scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, acquisite conoscenze in merito al codice deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/21022/P/I.5.i.J.3/2 in data 15 giugno 2006, con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora Stanislawska Teresa Danuta l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

Vista la nota, datata 8 gennaio 2007, con la quale la richiedente ha comunicato di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

Vista la nota, datata 26 settembre 2008, con la quale il Presidente del Corso di laurea in ostetricia - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ha rappresentato, a termine del suddetto tirocinio, l'opportunità di far proseguire il tirocinio stesso per ulteriori 300 ore ai fini del completamento della formazione;

Vista la nota, datata 7 ottobre 2008, con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora Stanislawska Teresa Danuta la necessità di effettuare un ulteriore periodo di adattamento di 300 ore pari a 10 CFU;

Vista la nota, datata 15 gennaio 2009, con la quale il Presidente del Corso di laurea in ostetricia - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «poloznej» rilasciato in Polonia dall'Istituto professionale di medicina la sezione di ostetricia a Bielsko-Biala nel 1986, alla signora Stanislawska Teresa Danuta nata a Trzebiatów (Polonia) il 14 aprile 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Stanislawska Teresa Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10257

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Depak Stanga Renata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 49, comma 4 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio dei diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Depak Stanga Renata, nata a Kroczyce (Polonia) il 2 marzo 1967, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat położnictwa» conseguito in Polonia presso la Slesiana Accademia di Medicina di Katowice in data 29 giugno 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Polonia, datato 30 ottobre 2008, attestante che la signora Depak Stanga Renata è in possesso dei diritti acquisiti previsti dall'art. 43, comma 4 della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «licencjat położnictwa», conseguito in Polonia presso la Slesiana Accademia di Medicina di Katowice in data 29 giugno 2006 dalla signora Depak Stanga Renata, nata a Kroczyce (Polonia) il 2 marzo 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Depak Stanga Renata, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10258

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chakarova Tatyana Kirilova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Chakarova Tatyana Kirilova, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di«Akyiiiepka», conseguito in Bulgaria presso l'Istituto semisuperiore di medicina a Sofia nell'anno 1994 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato in data 17 luglio 2007 del Ministero della pubblica sanità della Bulgaria e la relativa traduzione in lingua italiana che attesta l'esercizio effettivo dell'attività di ostetrica per più di tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio del certificato stesso;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Akyiiiepka», conseguito in Bulgaria presso l'Istituto semisuperiore di medicina a Sofia nell'anno 1994 dalla signora Chakarova Tatyana Kirilova nata a Blagoevgrad (Bulgaria) il 6 gennaio 1972 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Chakarova Tatyana Kirilova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10259

DECRETO 30 luglio 2009.

Sostituzione di due componenti della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni del settore edilizia della provincia di Imperia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto il decreto n. 12 datato 1° agosto 1996 relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore edilizia - della provincia di Imperia;

Visto il decreto n. 14 datato 11 ottobre 2005 relativo alla sostituzione del dott. Bruno Cattaneo;

Vista la nota datata 21 maggio 2009 prot. n. 112.9.A della Confindustria di Imperia con la quale si designano il dott. Paolo Della Pietra in qualità di membro effettivo in sostituzione della dott.ssa Gabriella Molinari, dimissionaria e la dott.ssa Alessandra Ariano in qualità di membro supplente;

Viste le dimissioni della dott.ssa Gabriella Molinari pervenute in data 22 luglio 2009;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il dott. Paolo Della Pietra è nominato membro effettivo in rappresentanza della Confindustria della Provincia di Imperia nella Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore edilizia - della provincia di Imperia in sostituzione della dott.ssa Gabriella Molinari dimissionaria e la dott.ssa Alessandra Ariano è nominata membro supplente in sostituzione del dott. Paolo Della Pietra nella stessa commissione.

Il Presidente della Commissione, Direttore della sede provinciale INPS di Imperia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 luglio 2009

Il dirigente: VETTORI

09A10274

DECRETO 30 luglio 2009.

Sostituzione di un componente della commissione di sorveglianza sull'archivio della direzione provinciale del lavoro di Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Vista la legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato;

Visto il decreto direttoriale n. 14 del 26 ottobre 2007 con il quale è stata ricostituita per la durata di 3 anni, la Commissione di sorveglianza sullo scarto degli atti d'archivio della Direzione provinciale del lavoro di Genova;

Vista la nota prot. n. 22803 del 20 luglio 2009 con la quale la Direzione provinciale del lavoro di Genova comunica che la dott.ssa Flavia Piombo è stata collocata a riposo a decorrere dal 1° luglio 2009 e che in sua sostituzione verrà designata la dott.ssa Marta Campora - Ispettore, Area III F3 in servizio presso la medesima Direzione provinciale del lavoro;

Decreta:

La dott.ssa Marta Campora - Area III, F3 - del ruolo del Ministero del lavoro, è chiamata a far parte della Commissione di sorveglianza sull'archivio della Direzione provinciale del lavoro di Genova, quale membro con funzioni di segretario, in sostituzione della dott.ssa Flavia Piombo.

In conformità al decreto interministeriale 23 dicembre 2002, art. 1, comma 2, la partecipazione alla predetta Commissione non dà diritto ad alcun compenso, pertanto sui decreti di nomina non è più necessario apporvi il visto da parte della Ragioneria dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Genova, 30 luglio 2009

Il dirigente: VETTORI

09A10275

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Chojnowska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anna Chojnowska, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magister Fizjoterapii» conseguito nell'anno 2007 presso l'«Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie» con sede in Cracovia (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Magister Fizjoterapii», conseguito nell'anno 2007 presso l'«Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie» con sede in Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Anna Chojnowska, nata a Pinczow (Polonia) il 27 ottobre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10243

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elzbieta Pogorzelska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elzbieta Pogorzelska, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magistra Fizjoterapii» conseguito nell'anno 2004 presso l'«Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie» con sede in Cracovia (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Magistra Fizjoterapii», conseguito nell'anno 2004 presso l'«Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie» con sede in Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Elzbieta Pogorzelska, nata a Bialystok (Polonia) il 3 luglio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10244

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Camilo Corbellini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti,in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario;

Vista la domanda con la quale il sig. Camilo Corbellini, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Fisioterapeuta» conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Fisioterapeuta» rilasciato nell'anno 2002 dalla «Universidade Luterana do Brasil» situata a Canoas (Brasile), al sig. Camilo Corbellini, nato a Saõ Paulo (Brasile) il 18 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il sig. Camilo Corbellini è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10245

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Naria Do Couto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti,in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Narla Do Couto ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Bacharel em Fisioterapia» conseguito nell'anno 2006 presso la «Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais» con sede a Belo Horizonte (Brasile), dalla sig.ra Narla Do Couto, nata a Santa Rita de Caldas (Brasile) il 18 settembre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Narla Do Couto è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10246

DECRETO 31 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nataša Valentinuzzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nataša Valentinuzzi, cittadina slovena, chiede il riconoscimento del titolo «Višji Fizioterapevt» rilasciato nell'anno 1986 presso l'«Univerza Edvarda Kardelja u Ljubljani, Visja šola za zdravstvene Delavce» con sede in Lubiana (Slovenia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Slovenia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Višji Fizioterapevt», conseguito nell'anno 1986 presso l'«Univerza Edvarda Kardelja u Ljubljani, Visja šola za zdravstvene Delavce» con sede in Lubiana (Slovenia) dalla sig.ra Nataša Valentinuzzi, nata a Postojna (Slovenia) il 22 agosto 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10247

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio Chianti Classico» , al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 28 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 86 del 13 aprile 2007 con il quale al laboratorio Consorzio vino chianti classico, ubicato in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti n. 155 - S. Andrea in Percussina è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 agosto 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 luglio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma
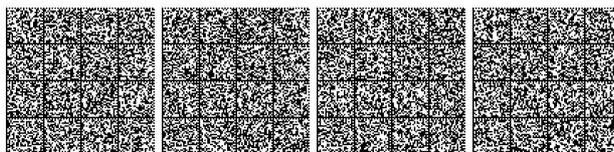
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Consorzio vino chianti classico, ubicato in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti n. 155 - S. Andrea in Percussina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Biofenoli	NGD C 89-2007
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 21/06/2007
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli	MI/C/001 2009 Rev. 3
Tocoferoli	MI/C/002 2009 Rev. 2

09A10226
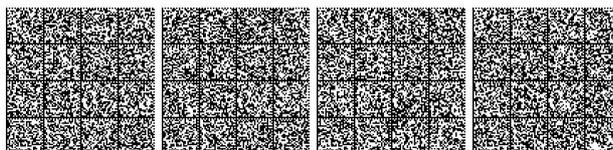
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita degli Angioli, in Ascoli Satriano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita degli Angioli, con sede in Ascoli Satriano (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10279

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Giugliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Giugliano (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita del Pio Monte del Purgatorio, con sede in Mugnano (Napoli).

09A10280

Estinzione della Confraternita dei Bianchi di S. Maria della Fede, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita dei Bianchi di S. Maria della Fede, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte a favore della Parrocchia di S. Maria della Fede, con sede in Napoli e in parte a favore dell'Arciconfraternita di S. Filippo Neri a Chiaia, con sede in Napoli.

09A10281

Estinzione della Confraternita di S. Maria delle Grazie e Anime Purganti in S. Pietro a Fusariello, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita di S. Maria delle Grazie e Anime Purganti in S. Pietro a Fusariello, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto a favore della R. Arciconfraternita di S. Bonaventura, con sede in Napoli.

09A10282

Estinzione della Confraternita dei SS. Pietro e Anna, in Andorno Micca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita dei SS. Pietro e Anna, con sede in Andorno Micca (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Lorenzo, con sede in Andorno Micca (Biella).

09A10283

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Yorkshire Forced Rhubarb» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 189 del 12 agosto 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Regno Unito, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati «Yorkshire Forced Rhubarb».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A10284

BANCA D'ITALIA

Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura

Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata dalle banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dai confidi e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.107 TUB e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art.106 TUB inseriti nel campione di rilevazione.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione.

Gli intermediari finanziari segnalanti cancellati dall'elenco speciale di cui all'art. 107 ma che restano iscritti nell'elenco generale sono automaticamente inclusi nel campione e sono tenuti ad inviare la segnalazione, fino ad eventuale diversa comunicazione.

Nel caso di operazioni di fusione tra intermediari finanziari ex art. 106, la segnalazione va prodotta dall'intermediario risultante dalla fusione solo se uno dei soggetti interessati dall'operazione risulti già incluso nel campione di rilevazione.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

a) 1° gennaio - 31 marzo;

b) 1° aprile - 30 giugno;

c) 1° luglio - 30 settembre;

d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

Le segnalazioni trasmesse oltre i termini previsti per l'elaborazione dei tassi effettivi globali medi non verranno utilizzate per il calcolo dei tassi medi. In tal caso verrà inoltrata all'intermediario un'apposita comunicazione che notificherà il mancato utilizzo della segnalazione.

A4. Modalità di inoltro

I dati devono essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione vanno classificate all'interno delle categorie secondo le modalità di seguito indicate ([1]):

Cat. 1. Aperture di credito in conto corrente

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia (Cat.1a e 1b). Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche, imprese di investimento, società e enti di assicurazione, confidi e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite.

È richiesta altresì separata evidenza dei passaggi a debito di conti senza affidamento (Cat. 1c).

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c. c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano in questa categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici (cfr punto B3) che:

- siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Il cliente, una volta ottenuti i fondi, potrà disporne per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in conto corrente il finanziamento rientra nella categoria delle aperture di credito in conto corrente (Cat. 1).

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 75.000 euro.

---

[1] I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati; la pubblicazione dei tassi avviene, di norma, in forma più aggregata.

I crediti inseriti in questa categoria sono caratterizzati da una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor).

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di *factoring*, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza dell'opzione finale di acquisto.

È richiesta separata evidenza per il leasing immobiliare, il leasing aero-navale e su autoveicoli e il leasing strumentale.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:

a) abbiano durata superiore a cinque anni;

b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;

c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie consumatrici" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso.
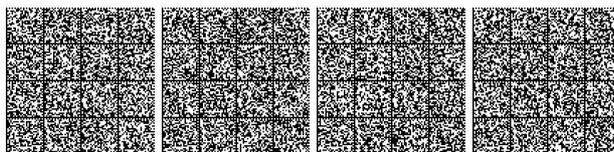
Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Rientrano in questa categoria i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione concessi sulla base del D.P.R. n. 180 del 1950 ([2]). La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

È richiesta separata evidenza per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e quelli contro cessione del quinto della pensione.

Cat. 9. Credito revolving e con utilizzo di carte di credito

Rientrano in questa categoria le operazioni di credito *revolving* e i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito.

Si definisce operazione di credito *revolving* la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

Cat. 10. Altri finanziamenti

La categoria ha carattere residuale; vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito).

Deve essere fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie consumatrici" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

° ° °

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale in corso di istruttoria o già deliberati vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata nel prefinanziamento senza tenere conto della categoria dell'operazione "principale" (ad es. i prefinanziamenti sulle cessioni del quinto dello stipendio possono essere inclusi in cat. 10 o in altre categorie a seconda della forma tecnica).

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

---

[2] Così come modificato dai provvedimenti legislativi (legge 311/2004 art. 1 comma 137 e legge 80/2005) che hanno esteso la normativa ai pensionati e dipendenti privati.

B2. Operazioni escluse

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della Legge 108/96 , le seguenti operazioni ([3]):

1) Operazioni in valuta.

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro, il cui tasso d'interesse remunera, oltre che il rischio di credito, anche il rischio di cambio.

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute.

2) Posizioni classificate a sofferenza.

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti classificati a sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

3) Crediti ristrutturati.

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), a seguito del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

4) Operazioni a tasso agevolato.

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario.

5) Operazioni a tassi di favore.

Per operazioni a tassi di favore si intendono i finanziamenti a "tasso zero" o concessi a tassi al di sotto del tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri parametri di mercato relativi al costo della provvista omogenei, per durata, ai finanziamenti stessi purchè opportunamente documentati e

---

[3] Ai fini della definizione delle voci 2 e 3, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento, per le banche, alla Circolare della Banca d'Italia "Matrice dei conti" (n. 272 del 30.07.2008), per gli intermediari finanziari ex art. 107, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996) e per gli intermediari finanziari ex art. 106 alle "Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario" (Circolare della Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009)

motivati. Sono altresì considerati a tassi di favore i contratti stipulati a condizioni inferiori a quelle di mercato in virtù di una provvista fondi a tassi agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro ([4]).

6) *Finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

7) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

8) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

9) *Finanziamenti infragruppo.*

Per finanziamenti infragruppo si intendono le operazioni di credito effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.

10) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

11) *Crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge.*

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le “famiglie consumatrici” residenti e le “unità produttive private” residenti, come definite dalle istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d’Italia con la circolare n. 140 dell’11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente richiesto, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria “famiglie consumatrici” i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle “unità produttive private” le imprese private (Settore 004, Sottosettore 052), le quasi-società non finanziarie (Settore 004 - Sottosettori 048 e 049) e le “famiglie produttrici” (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Associazioni fra imprese non finanziarie (Settore 004 - Sottosettore 045);
- le Imprese pubbliche (Settore 004 - Sottosettore 047);
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- i non residenti (Resto del mondo - Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

---

[4] Nel caso di operazioni che prevedono l’applicazione di tassi di favore per un numero limitato di rate e di tassi di mercato per le rate rimanenti, si precisa che il tasso complessivo va calcolato sull’intera linea di credito e che l’esclusione dell’operazione dalla rilevazione dipende dalla misura del tasso complessivo.
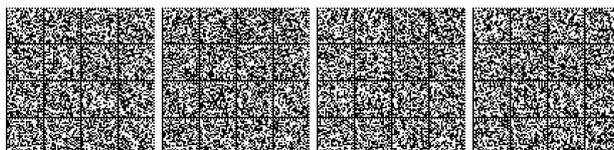
B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nell'allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo [5]).

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti [6]).

Nel caso di finanziamenti rientranti nelle categorie 3), 4), 6), 7), 8) e 10) la classe di importo deve essere individuata in base al capitale finanziato (per es. nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio si deve prendere in considerazione il montante lordo meno gli interessi).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo [7] e di sconto di effetti deve essere considerato l'importo erogato [8]). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d'importo è determinata in base all'importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi e al netto delle imposte.

Nelle operazioni di credito *revolving* e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

I mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" vanno segnalati nella classe d'importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

---

[5] Ai fini della definizione di accordato operativo, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento, alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 (Centrale dei rischi).

[6] Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

[7] Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

[8] Per importo erogato si intende il valore attuale degli effetti presentati allo sconto.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni devono essere segnalate le seguenti informazioni:

1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
3) importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale, calcolato come media aritmetica semplice degli importi erogati in ogni singolo rapporto;
4) compenso medio percentuale per l'attività di mediazione. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei compensi di mediazione in percentuale dell'accordato applicati ad ogni singolo rapporto (MED);
5) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio di cui al punto 4).

Le informazioni previste ai punti 1), 2) e 3) devono essere disaggregate per le classi d'importo previste.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, *factoring* e credito *revolving*), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre). Nei rapporti di *factoring* che non diano luogo a posizioni debitorie per il cedente e nel caso di operazioni rientranti nella Cat. 2, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero di rapporti si considerano le singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.

b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento ([9]). Devono inoltre essere segnalati, nelle rispettive categorie di finanziamento, tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato e tasso d'interesse, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario (ad es. vanno incluse nella rilevazione le dilazioni di pagamento non previste contrattualmente e i prestiti personali con possibilità di ricarica al momento dell'esercizio dell'opzione), fatte salve le operazioni escluse riportate nel par. B2. Nelle nuove operazioni da segnalare, per stabilire la classe d'importo e il TEG, dovrà essere preso in considerazione il piano di ammortamento modificato per effetto delle variazioni contrattuali.

---

[9] I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto.
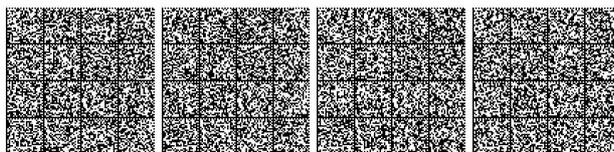
C3. Calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

a) *Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).*

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{Interessi \times 36.500}{Numeri\ debitori} + \frac{Oneri\ su\ base\ annua \times 100}{Accordato}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni"; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd. "scalare". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso ([10]); qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

b) *Altre categorie di operazioni*

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell' 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

K è il numero d'ordine di un "prestito";

K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";

---

[10] I giorni strettamente necessari per l'incasso sono computati considerando quelli solari minimi, sulla base delle pratiche di mercato, per la ricezione degli effetti dall'eventuale corrispondente che cura l'incasso.

A_k è l'importo del "prestito" numero K;

$A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero K';

m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";

m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;

$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi esemplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito.

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente");

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;

4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;

5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente ([11]);

6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);

7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;

8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse ([12]);

b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*);

c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;

e) con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

C5. Calcolo dell'importo erogato.

La metodologia di calcolo dell'importo erogato varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate:

a) Cat. 1, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, factoring e credito revolving)

Nell'ambito di ciascun rapporto, per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di passaggio a debito di conti non affidati si devono prendere in

[11] Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.

[12] Il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso dal calcolo del TEG.
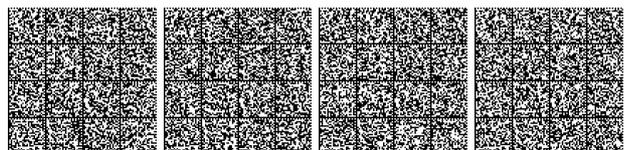
considerazione solo i giorni in cui il saldo è negativo per il cliente. Nel caso di operazioni di *factoring* che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente il valore da prendere in considerazione è la somma degli anticipi erogati nel trimestre.

b) *Cat. 2 (Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale)*

Nell'ambito di ciascun rapporto, ad eccezione degli anticipi s.b.f., per importo erogato si intende la somma degli importi concessi a fronte dello sconto effetti. Per gli anticipi s.b.f. per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre.

c) *Altre categorie di operazioni*

Per importo erogato si intende il fido accordato o il capitale finanziato (cfr. punto B4).

C6. Calcolo del compenso di mediazione (MED)

Il *compenso di mediazione,* che rileva ai fini della presente rilevazione, comprende sia la commissione a carico del soggetto finanziatore sia quella a carico del cliente, a fronte di una attività di mediazione svolta dai mediatori creditizi (persone fisiche e giuridiche) iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 16 delle legge 108/96; non vanno pertanto segnalati i compensi per l'attività di mediazione svolta da soggetti non iscritti al suddetto albo ([13]).

Per ciascuna operazione finanziaria il compenso percepito per l'attività di mediazione deve essere rapportato all'ammontare finanziato utilizzato per individuare la classe d'importo (cfr. punto B4) e segnalato in misura percentuale:

$$MED = \frac{Commissione * 100}{Ammontare\ finanziato}$$

D) Norme transitorie

D1. Periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2009)

Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.

Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l'invio delle segnalazioni alla Banca d'Italia):

a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009;

[13] L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 16 delle legge 108/96, alle banche, agli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco generale o speciale ai sensi rispettivamente degli artt. 106 e 107 del T.U.B.), alle imprese assicurative, ai promotori finanziari, ai soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali (ad esempio agenti immobiliari) o ai fornitori di beni o servizi (ad esempio i concessionari di auto) che raccolgono, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, richieste di finanziamento sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari (art. 2, comma 3 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287).

b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati, fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione trimestrale dei conti affidati;

c) gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell'intermediario).

D2. Primo invio dei dati in base alle presenti Istruzioni

a) I dati previsti al punto C1. n. 1 e n. 2 (tassi effettivi globali medi e numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione degli stessi) devono essere segnalati a partire dal trimestre luglio-settembre 2009 (scadenza 25 ottobre 2009);

b) i dati previsti al punto C1 n. 4 e n. 5 (compensi di mediazione medi e numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione degli stessi) e al punto C1 n. 3 (importi erogati) devono essere segnalati a partire dal trimestre gennaio – marzo 2010 (segnalazione da inviare entro il 25 aprile 2010).
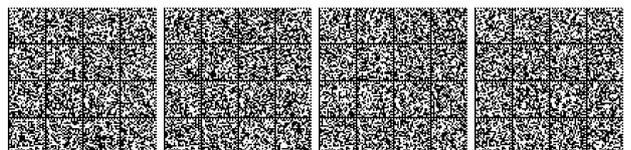
Allegato 1

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA
Categorie e classi d'importo

	CATEGORIA OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)				
		0-5.000	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*>100.000*
1-a	Apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X
1-b	Apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X
		0-1.500	*1.500-5.000*	*>5.000*	---	---
1-c	Passaggi a debito di conti senza affidamento	X	X	X	-	-
		0-5.000	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*>100.000*
2	Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X
		0-5.000	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*> 100.000*
3	Credito personale	X	X	X	X	X
		0-1.500	*1.500-5.000*	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-75.000*
4	Credito finalizzato	X	X	X	X	X
		0-50.000	*>50.000-100.000*	*>100.000*	---	---
5	Factoring	X	X	X	-	-
		0-5.000	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*> 100.000*
6-a	Leasing strumentale	X	X	X	X	X
6-b	Leasing: autoveicoli-aeronavale	X	X	X	X	X
		0-100.000	*>100.000-250.000*	*>250.000-500.000*	*>500.000*	---
6-c	Leasing immobiliare	X	X	X	X	-
		0-100.000	*>100.000-250.000*	*>250.000-500.000*	*>500.000*	---
7-a	Mutui a tasso fisso - unità produttive private	X	X	X	X	-
7-b	Mutui a tasso fisso - famiglie consumatrici	X	X	X	X	-
7-c	Mutui a tasso variabile - unità produttive private	X	X	X	X	-
7-d	Mutui a tasso variabile - famiglie consumatrici	X	X	X	X	-
		0-5.000	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*> 100.000*
8-a	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione - stipendi	X	X	X	X	X
8-b	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione - pensioni	X	X	X	X	X
		0-5.000	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*> 100.000*
9	Credito revolving e con utilizzo di carte di credito	X	X	X	X	X
		0-5.000	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*> 100.000*
10-a	Altri finanziamenti - unità produttive private	X	X	X	X	X
10-b	Altri finanziamenti - famiglie consumatrici	X	X	X	X	X
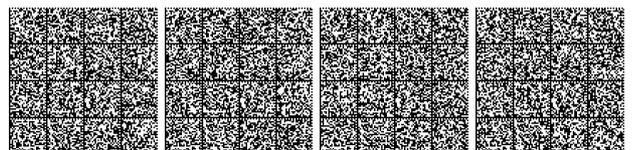
SEZIONE II

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

Premessa

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche attraverso il canale Internet avvalendosi dell'applicazione "INFOSTAT" accessibile dal sito web dell'Istituto.

Modalità di segnalazione dei dati

I tassi e i compensi di mediazione vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità. L'importo erogato medio va segnalato in unità di euro.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

Sistema delle codifiche

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2)

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69 - fino a 1.500 euro

97 - fino a 5.000 euro

88 - fino a 50.000 euro

38 - fino a 100.000 euro

40 - da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro

43 - da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro

45 - da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro

48 - da oltre 50.000 euro fino a 75.000 euro

76 - da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro

39 - da oltre 100.000 euro fino a 250.000 euro

94 - da oltre 250.000 euro fino a 500.000 euro

68 - oltre 5.000 euro

77 - oltre 100.000 euro

95 - oltre 500.000 euro

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2)

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

13 - tasso effettivo globale medio;

14 - numero rapporti su cui è stato calcolato il tasso effettivo globale medio;

17 - importo erogato medio;

18 - compenso medio percentuale per l'attività di mediazione;

19 - numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio.

c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 2)

L'informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "3".

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 1)

Le informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

Schemi di segnalazione

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.

Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari

Nell'allegato 3 è riportato il raccordo tra le segnalazioni statistiche di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura. Il raccordo fornito ha carattere indicativo.
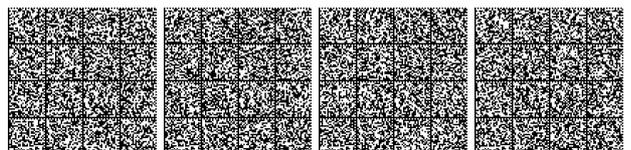
Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009

Allegato 2

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

Schemi di segnalazione

Forma tecnica	**VOCE**	**SOTVOC**	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	CLASSE IMPORTO	TIPO IMPORTO	PERIODICITA'
Codice variabile						5393	350	
APERTURA DI CREDITO IN C/C:	31400							
- CON GARANZIA		02	3	1	1	X	X	T
- SENZA GARANZIA		04	3	1	1	X	X	T
- PASSAGGI A DEBITO DI CONTI SENZA AFFIDAMENTO		06	3	1	1	X	X	T
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E	31405							
DOCUMENTI - SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE		00	3	1	1	X	X	T
CREDITO PERSONALE	31410	02	3	1	1	X	X	T
CREDITO FINALIZZATO	31415	03	3	1	1	X	X	T
FACTORING	31420	00	3	1	1	X	X	T
LEASING:	31425							
- STRUMENTALE		02	3	1	1	X	X	T
- IMMOBILIARE		06	3	1	1	X	X	T
- AUTOVEICOLI-AERONAVALE		10	3	1	1	X	X	T
MUTUI:	31430							
A TASSO FISSO								
- UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE		06	3	1	1	X	X	T
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		08	3	1	1	X	X	T
A TASSO VARIABILE								
- UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE		10	3	1	1	X	X	T
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		12	3	1	1	X	X	T
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO								
E DELLA PENSIONE:	31432							
- STIPENDI		02	3	1	1	X	X	T
- PENSIONI		04	3	1	1	X	X	T
CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	31434	00	3	1	1	X	X	T
ALTRI FINANZIAMENTI:	31436							
- UNITÀ PRODUTTIVE PRIVATE		02	3	1	1	X	X	T
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		04	3	1	1	X	X	T
COMPENSO DI MEDIAZIONE:	31437							
- APERTURA DI CREDITO IN C/C:		02	3	1	1	-	X	T
- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI								
E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE		04	3	1	1	-	X	T
- CREDITO PERSONALE		06	3	1	1	-	X	T
- CREDITO FINALIZZATO		08	3	1	1	-	X	T
- FACTORING		10	3	1	1	-	X	T
- LEASING		12	3	1	1	-	X	T
- MUTUI		14	3	1	1	-	X	T
- PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA								
PENSIONE		16	3	1	1	-	X	T

Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009

Allegato 2 (segue)

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

Schemi di segnalazione

Forma tecnica	VOCE	SOTVOC	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	CLASSE IMPORTO	TIPO IMPORTO	PERIODICITA'
Codice variabile						5 9 9	3 5 0	
- CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		18	3	1	1	-	X	T
- ALTRI FINANZIAMENTI		20	3	1	1	-	X	T
SEGNALAZIONE NEGATIVA	31440	00	3	1	1	-	-	T
(Da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31437 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1" nel campo importo)								
Legenda								
X : informazione richiesta								
- : informazione non richiesta								
N.B.:								
- I tassi e i compensi di mediazione vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola (es: 10% = 10000);								
- il numero dei rapporti va segnalato in unita';								
- l'importo erogato medio va segnalato in unità di euro.								

Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009

Allegato 3.1

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DI MATRICE DEI CONTI (CIRC. B.I. N. 272) - BANCHE			
	USURA		MATRICE
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C	58005	FINANZIAMENTI
		24	- CONTI CORRENTI
		al netto	
		58088	CONTI CORRENTI ATTIVI : UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F.
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU	58005	FINANZIAMENTI
	CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO	22	- PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO
	PORTAFOGLIO COMMERCIALE		E DOCUMENTI S.B.F.
		42	- ALTRI FINANZIAMENTI (quota relativa al rischio di portafoglio
			commerciale e alla cessione dei crediti)
		58088	CONTI CORRENTI ATTIVI : UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F.
31410	CREDITO PERSONALE	58005	FINANZIAMENTI
		34 e 42	PRESTITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI
			(codice campo 00022=204)
31415	CREDITO FINALIZZATO	58005	FINANZIAMENTI
		34 e 42	PRESTITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI
			(codice campo 00022=203)
31420	FACTORING	58005	FINANZIAMENTI
		36	- OPERAZIONI DI FACTORING
31425	LEASING	58005	FINANZIAMENTI
		38	- LEASING FINANZIARIO
31430	MUTUI	58005 26	MUTUI (quota parte assistita da garanzie
			ipotecaria con durata superiore a 5 anni)
31432	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL	58005 32	PRESTITI C/CESSIONE DI STIPENDIO
	QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA		
	PENSIONE		
31434	CREDITO REVOLVING E CON	58005	UTILIZZI CARTE DI CREDITO. PRESTITI PERSONALI E ALTRI
	UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	30, 34 e 42	FINANZIAMENTI per la quota relativa al credito revolving
31436	ALTRI FINANZIAMENTI	58005	FINANZIAMENTI
		42	- ALTRI FINANZIAMENTI (con campo 00022=212 o 222)
		26	- MUTUI (quota parte non assistita da garanzie
			ipotecaria con durata inferiore o uguale a 5 anni)
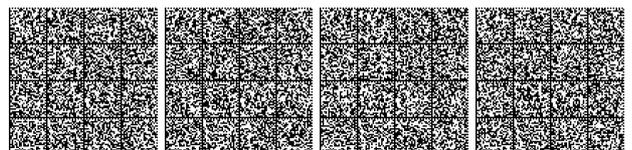
Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009

Allegato 3.2

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEG. DI VIG. (CIRC. B.I. N. 217) - FINANZIARIE EX ART. 107 TUB

USURA		MATRICE	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C		
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	52014 18	CREDITI VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI: ALTRI (quota parte)
		52014 34	CREDITI VERSO CLIENTELA - ATTIVITA' DETERIORATE - ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte)
31410	CREDITO PERSONALE	52210 20	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI:ALTRI (quota parte)
		52284 06	CREDITO IMMOBILIARE - ALTRI (finanziamenti destinati al conseguimento di liquidità)
		52014 18	CREDITI VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI: ALTRI (quota parte)
		52014 34	CREDITI VERSO CLIENTELA - ATTIVITA' DETERIORATE - ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte)
31415	CREDITO FINALIZZATO	52210 02	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI: BENI DUREVOLI
		52210 06	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI: MEZZI DI TRASPORTO
		52210 10	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI: ALTRI
31420	FACTORING	52172 02	ANTICIPI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE - DISTRIBUZIONE ANTICIPI RISPETTO AL CEDENTE: RIPARTIZIONE ECONOMICA
31425	LEASING	52122 02	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA PER LEASING FINANZIARIO: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE - RIPARTIZIONE ECONOMICA
31430	MUTUI	52284 02	CREDITO IMMOBILIARE - ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
		52284 06	CREDITO IMMOBILIARE - ALTRI (finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile, per la quota avente durata maggiore di 5 anni)
31432	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	52210 14	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO
31434	CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	52210 16	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI CON CARTE DI CREDITO A RIMBORSO RATEALE
31436	ALTRI FINANZIAMENTI	52014 18	CREDITI VERSO CLIENTELA - ALTRI (quota parte)
		52014 34	CREDITI VERSO CLIENTELA - ATTIVITA' DETERIORATE - ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte)
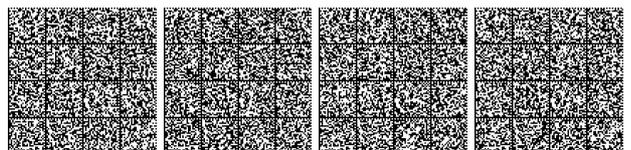
Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009

Allegato 3.3

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEG. DI VIG. (CIRC. B.I. N. 273) FINANZIARIE EX ART. 106 TUB			
	USURA		MATRICE
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C		
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	64024 00	ALTRI CREDITI (quota parte)
31410	CREDITO PERSONALE	64008 00	CREDITO AL CONSUMO (quota parte)
31415	CREDITO FINALIZZATO	64008 00	CREDITO AL CONSUMO (quota parte)
31420	FACTORING	64004 00	CREDITI PER FACTORING (per la parte riferita agli anticipi erogati)
31425	LEASING	64012 00	CREDITI PER LOCAZIONE FINANZIARIA
31430	MUTUI	64020 00	CREDITI IMMOBILIARI (crediti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile con durata superiore a 5 anni)
31432	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	64016 00	CREDITI PER FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE
31434	CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	64008 00	CREDITO AL CONSUMO (quota parte)
31436	ALTRI FINANZIAMENTI	64024 00	ALTRI CREDITI (quota parte)

09A10346

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimento di cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del dirigente del 17 agosto 2009, n. 25, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa: Barbullushi Fric, via Duca degli Abruzzi n. 90 - Montorio al Vomano (Teramo), titolare del marchio 41TE.

09A10371

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-200) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
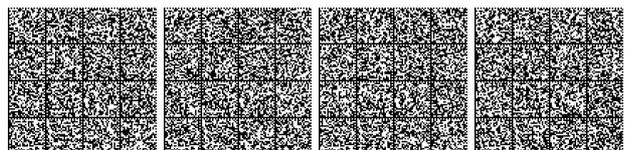
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.